



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Repertorio n. **6561** del **31.08.2021**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE**  
(art. 2222 e ss. c.c.)

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Felice Iracà

e

il dott.ssa **Mariza Righetti**, 

**PREMESSA** l'urgenza della contrattualizzazione delle figure professionali per come indicato nella nota Prot. N. 346914 del 03/08/2021 dal Dipartimento Lavoro, Sviluppo economico, Attività Produttive e Turismo derivante, in particolare, dalla scadenza del 30 settembre per trasmettere all'ISTAT l'archivio completo delle singole strutture ricettive relative al proprio territorio, nonché dall'omissione della trasmissione dei dati delle presenze, a decorrere dal mese di marzo 2021 (sollecitato dalla Direzione centrale per le statistiche ambientali e territoriali dell'ISTAT con nota prot. n. 2127598/21 del 01/07/2021).

**VISTO** il decreto del Commissario straordinario n. 38 del 05/08/2021;

**CONSIDERATO** che:

- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. 50/2016, il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi professionali sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.50/2016;
- le parti intendono procedere alla determinazione consensuale ed in forma scritta del compenso della prestazione per la quale il collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale di cui all'art. 61, c.2, Dlgs. 276/03, senza alcun vincolo di subordinazione.

**ART. 1**  
**Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce l'incarico di collaborazione di prestazione occasionale. L'incarico conferito non comporta alcun vincolo di subordinazione per il collaboratore, il quale non sarà sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare da parte dell'Amministrazione, ma sarà tenuto a conseguire

Via Vittorio Veneto n. 60 - 89123 Reggio Calabria

+39 0965 27926 – Fax 0965 26842

✉ info@aziendacalabrialavoro.com PEC postacertificata@pec.aziendacalabrialavoro.com



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

gli obiettivi del progetto in coordinamento e condivisione con gli altri soggetti considerati nel sistema di governance del progetto.

**ART. 2**  
**Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporrà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza essere sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare di Azienda Calabria Lavoro, ma sarà tenuto a conseguire gli obiettivi prefissati.

Il beneficiario accetta di svolgere le attività di coordinatore per i settori ricerca-statistiche e precisamente effettuerà studi e analisi di fattibilità sulle destinazioni turistiche, analisi e monitoraggio delle politiche locali sul turismo, monitoraggio dei mercati obiettivo, monitoraggio delle politiche locali sul turismo, monitoraggio e valutazione delle capacità di carico turistico delle destinazioni turistiche, monitoraggio e valutazione dell'impatto sui finanziamenti regionali, analisi statistiche ed elaborazione sui dati dei mercati turistici nazionali ed internazionali, analisi socio economiche di sistemi complessi, progettazione e implementazione di sistemi di rilevazione dei dati turistici; coordinamento della rilevazione regionale dei flussi turistici ed elaborazione e trasmissione dei dati all'ISTAT.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso gli uffici della Cittadella Regionale, sede del Dipartimento interessato a cui afferisce l'Osservatorio sul Turismo.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 3**  
**Decorrenza e durata**

Il contratto di collaborazione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30/09/2021.

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con 15 gg di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo previsto.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

**ART. 4**  
**Compenso**





**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo massimo pari ad € 5.000,00, al lordo di IVA, delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda, previo trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione Calabria.

Il compenso verrà corrisposto a seguito del completamento delle procedure oggetto d'incarico, e della relazione sulle attività svolte redatta dal collaboratore e validata del Dirigente del settore di riferimento in cui è inserito l'Osservatorio turismo. Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto, previa ricevuta.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

**ART. 5**  
**Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

**ART. 6**  
**Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

**ART. 7**  
**Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute se previsto dal regime fiscale al quale aderisce il professionista.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

agli art. 2222 e ss. c.c..

**ART. 8**  
**Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), e dal Decreto del Commissario straordinario n. 67 del 17/11/2016 avente ad oggetto l'"Adeguamento del Codice di Comportamento dei dipendenti di Azienda Calabria Lavoro".

La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

**ART. 9**  
**Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

**ART. 10**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 11**  
**Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di prendere visione del Codice di comportamento dei dipendenti di ACL visionabile sul sito istituzionale di Azienda, ciò vale ai fini di notifica.


Reggio Calabria, ... 26/08/2021

Azienda Calabria Lavoro  
Il Commissario straordinario  
Dott. Felice Iracà

31-08-2021



Il professionista



4